



REPUBBLICA ITALIANA

210/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60754** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso (*avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) e unitamente a questi elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

OMISSIS, nata a *Omissis* il *omissis* (**OMISSIS**), rappresentata e difesa

dagli avvocati Roberta Toldo (*avvrobertatoldo@puntopec.it*), Maria Paola Gentili (*mariapaola.gentili@pec-ordineavvocatiancona.it*) e Davide Losi (*davidelosi@pec.ordineavvocatisiena.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 35/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, pubblicata in data 21.4.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 4.7.2024, il relatore, nonché l'avv. Antonietta Coretti, per l'INPS e l'avv. Marina Milli per l'appellata, entrambe su delega.

Svolgimento del processo

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto, l'INPS chiede la riforma dell'epigrafata pronuncia, con la quale il giudice monocratico di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, con cui ella domandava la riliquidazione del proprio trattamento previdenziale tramite il calcolo interamente retributivo e non misto, perlomeno fino alla data del 31.12.2011 (di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), asserendo di aver maturato i requisiti di legge (18 anni al 31.12.1995), tenuto conto anche delle giornate lavorative di contribuzione versate all'ENPAV quale Cassa privata di categoria.

A fondamento del gravame l'Istituto appellante deduce la violazione degli artt. 1, l. n. 335/95 e 1, commi 239 e ss., l. n. 228/2012,

concludendo per la riforma della decisione e il rigetto della originaria domanda giudiziale.

Resiste l'appellata, chiedendo, pregiudizialmente, in rito, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per tardività. In subordine, nel merito, contesta analiticamente le argomentazioni gravatorie, richiamando un nutrito formante giurisprudenziale a costei favorevole e concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo per le contrapposte richieste. Il difensore dell'ente previdenziale, all'uopo sollecitato dal Collegio, ha preso posizione sull'eccepita tardività dell'impugnazione, ammettendone la sussistenza.

Motivi della decisione

L'appello è inammissibile per tardività.

Invero, come correttamente rilevato dall'appellata e non contestato dalla difesa dell'ente, la sentenza impugnata risulta *ex actis* notificata ai difensori dell'INPS in primo grado in data 28.6.2022 a mezzo pec, mentre l'appello è stato notificato alla *Omissis* solo il 3.5.2023, sempre a mezzo pec, quindi oltre i 60 gg. previsti in caso di termini brevi d'impugnazione, ex art. 178 c.g.c.

Spese di difesa compensate, per definizione in rito della controversia. Nulla per quelle di giudizio, in considerazione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto *OMISSIS* ed iscritto al n. **60754** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile, compensando interamente le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.7.2024.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi